

Corte di Cassazione, Sezione III, 12 ottobre 1950

Pres. Fornari P. – Est. Vinci-Orlando – P.M. Foà (concl.conf.) – Ric.

Morroni.

Quanto al primo motivo di ricorso, il Supremo Collegio ritiene infondata — in relazione al fatto accertato nella impugnata sentenza — la tesi della abrogazione dell'art. 113 del testo Unico delle leggi di polizia.

Il principio della libera manifestazione del pensiero costituisce di certo una fondamentale esigenza del rinnovato ordinamento dello Stato: tuttavia l'efficacia di tale principio non può intendersi rivolta alla sovversione del sistema delle leggi vigenti, sovversione inevitabile qualora quel principio fosse inteso altrimenti che come una mera aspirazione allo avvento di un consorzio politico, nel quale il massimo di libertà del consociati venga ottenuto col minimo di limitazioni.

La applicazione letterale ed assoluta dell'art. 27 della Carta costituzionale porterebbe disordini irreparabili, giacché le più nocive e maligne espressioni del pensiero, dall'ingiuria all'oltraggio, dal vilipendio alla istigazione a delinquere, acquisterebbero impulsi tali da infirmare lo stesso principio di sovranità dello Stato.

Né vale opporre che il pensiero liberamente manifestato, se illecito penalmente, esporrebbe l'autore al rigore della persecuzione giudiziaria: una tale persecuzione sarebbe praticamente inattuabile, per evidente difficoltà di accertamento della provenienza delle manifestazioni.

D'altra parte ogni massima anche di natura costituzionale, per assumere efficacia precettiva deve contenere un comando specifico o almeno la determinazione e i limiti di particolari comportamenti, senza che il semplice postulato della facoltà di un soggetto di agire liberamente si sostanzia in una possibilità generale la quale, per mancanza di riferimenti all'ordine costituito, in nessun modo sarebbe garantibile.

Appunto per mancanza di concretezza conviene attribuire all'art. 21 della Costituzione l'efficacia di semplice, per quanto solenne, monito rivolto, oltre al futuro legislatore, anche agli altri poteri dello Stato, di guisa che, nel sistema delle leggi vigenti esso non venga trascurato dagli organi giudiziari e da quelli amministrativi.

Salve le disposizioni in materia di stampa, pertanto deve continuare ad essere osservato l'art. 113 del testo unico di pubblica sicurezza, dal quale soltanto sono in atto regolate le pubbliche manifestazioni del pensiero. Giova riflettere che la particolare sensibilità dei settori dove prevalentemente dette manifestazioni vengono indirizzate richiede la cura più vigile da parte dei pubblici poteri. D'altronde mentre l'obbligatorio ricorso alla autorità per l'autorizzazione costituisce una stimolazione del senso di responsabilità individuale e della lealtà del costume politico, si deve fondatamente presumere che nel nuovo clima democratico gli ufficiali delegati alla concessione delle licenze si asterranno da arbitrari rifiuti, lesivi del principio di libertà sopra cennato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio Supremo lo ritiene manifestamente infondato, dovendosi comprendere nella espressione del testo unico « collocare iscrizioni » anche il fatto di colui il quale abbia tracciato, come il ricorrente Moroni, a calce e con un pennello, iscrizioni sul pavimento stradale. p.q.m., la C.S. rigetta il ricorso.